



Racing Force S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione riguardante la proposta di aumento di capitale sociale

(con relativa relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile)

KPMG S.p.A.

25 giugno 2024



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Piazza della Vittoria, 15 int. 10 e 11
16121 GENOVA GE
Telefono +39 010 564992
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

*Al Consiglio di Amministrazione della
Racing Force S.p.A.*

Motivo ed oggetto dell'incarico

In relazione alla delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 di Racing Force S.p.A. (nel seguito anche "Racing Force" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla società Racing Force la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 25 giugno 2024 ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva detta operazione.

Tale proposta prevede un aumento di capitale in forma scindibile mediante emissione di massime n. 2.569.919 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso con godimento regolare con parità contabile implicita di emissione pari a €0,10.

Il suddetto aumento del capitale sociale, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Racing Force tenutasi in data 28 aprile 2023, è oggetto di delibera nel corso del Consiglio di Amministrazione previsto per il 25 giugno 2024.

Ai sensi degli artt. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere il parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni di Racing Force al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze, sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

Sintesi dell'operazione

Secondo quanto riferito dagli Amministratori nella loro Relazione, la prospettata operazione di aumento di capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega conferita, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.



Racing Force S.p.A.

*Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024*

Il ricorso allo strumento dell'aumento di capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire, tra le altre, alla Società di finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento in Bahrain, al fine di aumentare la propria capacità produttiva.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato aumento di capitale consentirà alla Società di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, ampliando la base azionaria a primari investitori internazionali di elevato standing, favorendo altresì la stabilità del titolo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel paragrafo che precede.

Nel contesto sopra delineato, gli Amministratori hanno ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, e recepita dall'art. 8 dello statuto della Società. Gli Amministratori hanno quindi ritenuto di deliberare, in forza della delega ricevuta, un aumento di capitale in forma scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data del primo esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Natura e portata della presente relazione

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni, nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente della Società, deve corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse e ciò deve essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con riferimento al requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato, così come richiesto dalla norma sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nelle circostanze, di deliberare non già la determinazione di un prezzo puntuale e "finale" di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, quanto piuttosto la determinazione di un criterio cui l'Amministratore Delegato stesso dovrà attenersi, in sede di esecuzione dell'aumento di capitale, tenendo conto del periodo di tempo intercorrente tra la delibera di aumento di capitale e la sua concreta esecuzione.

Pertanto, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'operazione sopra delineate, così come riferite dagli Amministratori e nel seguito riportate, il nostro parere viene espresso, al fine di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione in ordine alla proposta di aumento di capitale in esame, esclusivamente in relazione all'adeguatezza del criterio utilizzato dagli Amministratori per individuare un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

La presente relazione indica pertanto il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituita dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale criterio.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che esula dalle finalità dell'attività a noi richiesta.



Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024

Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società o per suo tramite, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti datata 28 aprile 2023 nella quale è stato deliberato *inter alia* di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e all'art. 5.1 dello statuto sociale;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 25 giugno 2024 per la proposta di aumento di capitale sociale della Società;
- bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2024 che ha approvato la Relazione di cui sopra;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni di Racing Force registrate sul sistema di negoziazione EGM dal 28 dicembre 2023 al 24 giugno 2024 ed altre informazioni quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- bilanci d'esercizio e consolidato di Racing Force al 31 dicembre 2023, da noi assoggettati a revisione legale, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 12 aprile 2024.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dal legale rappresentante della Società in data 25 giugno 2024 che, per quanto a conoscenza della Direzione di Racing Force, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

Premessa

Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

Il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione

Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro



Racing Force S.p.A.

*Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024*

differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di doversi riferire ad un dato che è, allo stato, condiviso anche in dottrina, vale a dire al prezzo delle azioni della Società emittente registrate sul sistema di negoziazione EGM.

Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di poter individuare il prezzo di emissione delle nuove azioni nella media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Racing Force registrati nei 180 giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, incluso il prezzo di chiusura del giorno di avvio del Collocamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto pertanto ragionevole, ed in linea con la dottrina sin qui espressasi sul tema, considerare, nella fattispecie, la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa rilevati in un arco temporale prossimo all'emissione delle nuove azioni.

Gli Amministratori hanno spiegato che l'ampiezza dell'arco temporale di riferimento rispecchia la prassi di mercato per operazioni analoghe e consente di prendere a riferimento un periodo di tempo adeguatamente lungo per depurare il fatto da fenomeni di volatilità di breve periodo che possano interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore effettivo che il mercato attribuisce al titolo della Società.

Difficoltà di valutazione riscontrate dal Consiglio di Amministrazione

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione non vengono indicate difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al precedente paragrafo.

Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- svolto una lettura del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti datata 28 aprile 2023;
- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- esaminata la bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società datata 25 giugno 2024;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo statuto vigente della Società;
- svolto un esame critico del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, onde riscontrarne il contenuto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale criterio fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, a determinare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;
- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del predetto criterio;



Racing Force S.p.A.

*Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024*

- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni della Società dal 28 dicembre 2023 al 24 giugno 2024 e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri.

Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

In primo luogo, con riferimento alla scelta degli Amministratori di deliberare non già la decisione in ordine ad un prezzo di emissione puntuale, quanto la determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo medesimo, come rilevato anche dagli Amministratori, essa risulta in linea con la prassi di mercato ed anche con la dottrina che si è espressa sul punto.

In secondo luogo, nelle circostanze, il riferimento ai corsi di Borsa del titolo Racing Force adottato dagli Amministratori appare coerente con la necessità di individuare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In particolare, la scelta degli Amministratori di utilizzare valori medi di mercato, che consente di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di Borsa, appare conforme alle posizioni assunte dalla dottrina sin qui espressasi sul tema.

Con riguardo all'ampiezza temporale dei prezzi di Borsa da utilizzare come base per il calcolo della media, la scelta degli Amministratori di un periodo di tempo di 180 giorni in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, appare conforme, anche in questo caso, all'orientamento dottrinale dominante e, per società con caratteristiche analoghe a quelle di Racing Force, può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore di mercato delle azioni.

Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, si segnala quanto segue:

- la proposta di aumento di capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione definisce il numero massimo di azioni che saranno emesse, ma non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento;
- le valutazioni basate sulle quotazioni di Borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Ciò rileva in particolare, nel caso di specie, in presenza di un limitato grado di liquidità del titolo Racing Force rispetto all'indice generale di riferimento (FTSE MIB). Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società.



Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024

Conclusioni

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicato nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo "Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico", riteniamo che le modalità di applicazione del criterio individuate dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, siano adeguate, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrarie, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Limitazioni all'utilizzo e alla distribuzione

La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nell'ambito dell'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione della Racing Force S.p.A. e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.

Genova, 25 giugno 2024

KPMG S.p.A.

Andrea Carlucci
Socio

Allegato:

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A. riguardante la proposta di aumento di capitale sociale di Racing Force S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
RACING FORCE S.P.A.

RACING
FORCE
GROUP



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RACING FORCE S.P.A. RIGUARDANTE LA
PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI RACING FORCE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, 4°
COMMA, SECONDO PERIODO, COD. CIV.

Premessa

Le azioni di Racing Force S.p.A. (**RFG** o la **Società**) sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (**EGM**) e sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Parigi (**EGP**).

In data 28 aprile 2023, l'assemblea degli azionisti di RFG ha, *inter alia*, deliberato di “delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società, a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale” (la **Delega**).

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione è stato conferito “ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta”.

Il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la menzionata Delega deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie RFG prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, corrispondenti al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di RFG, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile (**Aumento di Capitale**), da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il **Regolamento Prospetto**), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori

istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il **Collocamento**).

Ai fini dell'esercizio della Delega e per il rispetto dei suoi contenuti, si fa presente che non sono intercorse emissioni di nuove azioni successivamente all'assemblea straordinaria svoltasi in data 28 aprile 2023 e pertanto il Consiglio di Amministrazione intende esercitare per la prima volta la Delega.

Il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato i poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, inclusa l'individuazione del prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri indicati nel successivo Paragrafo 3, nonché – in base (i) alle indicazioni ricevute da Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A., che agiscono nel contesto del Collocamento in qualità di intermediari finanziari incaricati della raccolta degli ordini, e (ii) ai risultati degli ordini di sottoscrizione ricevuti – di allocare le nuove azioni RFG su EGM e su EGP.

Si precisa che il Collocamento delle azioni RFG avrà luogo unicamente al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante procedura di c.d. *accelerated bookbuilding offering*, la quale includerà le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (***Accelerated Bookbuilding***).

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di RFG è pari a Euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilannovecentodiciannove/80), suddiviso in n. 25.699.198 (venticinquemilioneicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. In caso di integrale sottoscrizione delle massime nuove azioni offerte in sottoscrizione, tenuto conto dei criteri di determinazione del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni come descritto nel seguente Paragrafo 3 e assumendo il rispetto della parità contabile preesistente delle azioni RFG, il capitale sociale *post* aumento sarà pari a Euro 2.826.911,70 (duemilioniottocentoventiseimilannovecentoundici/70), rappresentato da n. 28.269.117 (ventottomilioniduecentosessantanovemilacentodiciassette) azioni, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

1. Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

La prospettata operazione di Aumento di Capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Delega, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.

Il ricorso allo strumento dell'Aumento di Capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire alla Società, tra le altre, di finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento in Bahrain, al fine di aumentare la propria capacità produttiva.

A tal proposito, in occasione del Consiglio di Amministrazione convocato per la data odierna, il Presidente relazionerà i consiglieri circa l'opportunità di sottoscrivere con la società Bahrain International Circuit Company WLL (**BIC**), gestore del circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la concessione in locazione di una nuova fabbrica, che sarà costruita da BIC, destinata allo sviluppo e produzione di alcuni prodotti del Gruppo. Alla data odierna sono in corso le negoziazioni per la stipula degli accordi definitivi che si prevede avverrà entro il 2024.

L'operazione consentirà al Gruppo di incrementare l'efficienza dei processi produttivi di alcuni prodotti, ritenuti strategici, con impatti positivi sulla marginalità complessiva.

La Società intende mantenere comunque parte dei proventi raccolti durante l'Accelerated Bookbuilding a servizio di altri eventuali futuri progetti di sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato Aumento di Capitale consentirà alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall'altra parte, ampliare la base azionaria a primari investitori internazionali di elevato *standing*.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel Paragrafo che precede.

Tutto ciò premesso, l'Aumento di Capitale, in ogni caso, viene proposto con l'adozione di tutte le tutele che l'ordinamento prevede per operazioni nelle quali vi sia una esclusione del diritto di opzione. Infatti, come richiesto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni che

saranno liberate nel contesto dell'Aumento di Capitale dovranno essere emesse ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle stesse.

2. Collocamento

È previsto che il Collocamento sia effettuato presso (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (collettivamente gli *Investitori*), attraverso il processo di c.d. *bookbuilding*.

La Società intende conferire a Equita SIM S.p.A. e a TP ICAP (EUROPE) S.A. l'incarico di intermediari finanziari incaricati della raccolta degli ordini nel contesto del Collocamento presso gli Investitori (le *Banche*).

Il processo di Accelerated Bookbuilding, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società le cui azioni sono negoziate su sistemi di negoziazione multilaterale, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore, ovvero di qualche giorno.

Ai fini dell'Aumento di Capitale, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori sarebbero disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

Il conferimento dell'incarico per il Collocamento delle azioni RFG a primarie istituzioni finanziarie è inteso ad assicurare che l'esecuzione di tale collocamento avvenga secondo i migliori *standard* della prassi nazionale e internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo

RFG. Si precisa che non sussiste alcun impegno di garanzia da parte delle Banche in relazione all'Aumento di Capitale.

Il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale saranno negoziate le azioni di nuova emissione (cioè EGM, EGP o una combinazione dei due) sarà determinato da RFG in relazione all'esito del Collocamento, di concerto con le Banche incaricate.

3. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dalla prospettata operazione di Aumento di Capitale, l'Assemblea degli azionisti, nella delibera assunta il 28 aprile 2023, ha stabilito che l'esercizio della Delega comprende *“ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta”*.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Assemblea degli azionisti e coerentemente con la prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto delle Banche, ha individuato appropriati criteri di determinazione del prezzo di emissione, che dovranno essere applicati dagli organi delegati al momento di esecuzione della delibera di Aumento di Capitale e non ha quindi fissato un prezzo “puntuale” di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione sia conforme al disposto normativo che richiede che il prezzo di emissione *“corrisponda al valore di mercato”* delle azioni e sia coerente con le modalità di collocamento mediante Accelerated Bookbuilding. Inoltre, stante la potenziale indeterminatezza della data di avvio dell'operazione di Aumento di Capitale, l'impostazione proposta garantisce la necessaria flessibilità per determinare il valore di mercato delle azioni in un momento prossimo all'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Banche, ha quindi compiuto un'analisi per individuare il criterio più appropriato per individuare il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, ritenendo che il metodo delle quotazioni di Borsa – quale metodo che fa riferimento ai prezzi delle azioni espressi dal mercato – sia il più coerente con il concetto di *“valore di mercato”* previsto dalla prescrizione di legge.

Gli Amministratori hanno poi rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., richiama il “valore di mercato” senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche

temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di poter individuare come criterio di riferimento sulla base del quale definire il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, quello della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro *provider* abilitato, registrata nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, incluso il prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo (il *VWAP* ovvero il *Volume Weighted Average Price*).

Il suddetto criterio per l'individuazione del prezzo unitario di emissione, che rispecchia peraltro la prassi di mercato per operazioni analoghe, consente di prendere a riferimento un periodo di tempo adeguatamente lungo per depurare il fatto da fenomeni di volatilità di breve periodo che possono interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore effettivo che il mercato attribuisce al titolo della Società.

Viene fatto presente che, laddove fosse assunta la data del 24 giugno 2024 (vale a dire l'ultimo giorno prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione) quale data di riferimento ai fini della rilevazione della media ponderata, secondo il predetto criterio del VWAP, nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla predetta data (inclusa), il titolo Racing Force (ISIN IT0005466963) su EGM avrebbe evidenziato una media ponderata, pari a Euro 4,43 (quattro virgola quarantatre) per azione. Per il calcolo della media ponderata è stato preso, pertanto, in considerazione il periodo compreso tra il 28 dicembre 2023 e il 24 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione.

Alla luce di quanto sopra, qualora la data di avvio del Collocamento dovesse coincidere con la data di delibera dell'Aumento di Capitale, allora, il periodo di riferimento – ai fini della rilevazione della media ponderata secondo il predetto criterio del VWAP – sarà compreso tra il 29 dicembre 2023 e il 25 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione nonché del prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento.

Infine, si propone che l'Aumento di Capitale debba avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.

Il prezzo puntuale di emissione sarà determinato altresì tenendo conto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 12 giugno 2024, tra la Società e un primario investitore istituzionale estero, di un accordo

vincolante ai sensi del quale quest'ultimo si è impegnato in maniera irrevocabile a sottoscrivere una porzione dell'Aumento di Capitale, ove effettivamente deliberato, a servizio del Collocamento, per un importo massimo complessivo pari a Euro 5 milioni. Si evidenzia tuttavia che tale importo potrà essere eventualmente ridotto, a sola discrezione della Società, sulla base della quantità e qualità degli ordini che saranno eventualmente ricevuti durante il Collocamento, fino a un minimo di Euro 4 milioni.

A tal proposito, la società KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti di RFG, esprimerà il proprio parere sulla corrispondenza tra il valore di mercato e il valore medio ponderato delle azioni RFG risultante in applicazione del parametro del VWAP sopra esposto; tale valore medio pertanto sarà utilizzato come valore di riferimento ai fini della determinazione del prezzo unitario di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

4. Tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, la Società ritiene di poter avviare l'operazione entro il 26 giugno 2024 ovvero allorquando le condizioni di mercato saranno ritenute favorevoli per il successo dell'operazione stessa.

Si precisa che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 27 giugno 2024, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

5. Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

L'emissione delle azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di azioni effettivamente sottoscritte dagli Investitori.

6. Caratteristiche e data di godimento delle azioni

Le azioni di nuova emissione saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

7. Modifiche dello Statuto sociale

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale conseguirà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Si precisa che la seguente modifica statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso legale o statutaria a favore degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437 e ss. cod. civ..

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

| Testo vigente | Testo proposto |
|--|--|
| <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Capitale sociale</p> | <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Capitale sociale</p> |
| <p>5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l’eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:</p> <p>a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;</p> | <p>5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l’eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:</p> <p>a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;</p> <p>c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;</p> <p>d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;</p> <p>e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,</p> <p>f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.</p> | <p>b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;</p> <p>c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;</p> <p>d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;</p> <p>e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,</p> <p>f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonchéc) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. <p>Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.</p> <p>L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti | <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonchéc) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. <p>Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.</p> <p>L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;</p> <p>c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento</p> | <p>finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;</p> <p>c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;</p> <p>d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.</p> <p>La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".</p> <p>Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.</p> <p>Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di</p> | <p>patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;</p> <p>d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.</p> <p>La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".</p> <p>Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.</p> <p>Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p> <p>Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”</p> <p>5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").</p> <p>5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p> <p>5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> | <p>opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p> <p>Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”</p> <p><i>In data 25 giugno 2024, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in</i></p> |
|---|--|

quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 27 giugno 2024, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi

| | |
|--|---|
| | <p>multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p> <p>5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> |
|--|---|

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione,

- vista e approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,*
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 2.569.919,80 è interamente versato ed esistente,*
- visto il parere sui criteri di determinazione del prezzo rilasciato dalla società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,*

DELIBERA

di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 cod. civ., conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2023 e per tale effetto conseguentemente:

- 1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantannovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione*

- ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("**Regolamento Prospetto**"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella relazione degli amministratori e da intendersi qui richiamati;
2. di stabilire che il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni sarà determinato sulla base della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, registrato nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, come definito in narrativa, incluso il prezzo di chiusura del titolo registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo;
 3. di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1 si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 27 giugno 2024;
 4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione, anche tramite procuratori, nei limiti di legge, di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, e in particolare le facoltà occorrenti per determinare, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e nel rispetto di quanto sopra deliberato al punto n. 2), il prezzo definitivo di emissione delle azioni, nonché di ritirare il Collocamento in qualsiasi momento, di allocare le nuove azioni presso il

sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o su quello di Parigi, e, scaduti i termini di sottoscrizione, determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente quantificare il numero delle azioni di nuova emissione,


- a. con facoltà di non procedere all'operazione e all'aumento di capitale ovvero interromperne l'esecuzione nel miglior interesse della Società (ivi inclusa l'assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del consiglio di amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni;
- b. con i poteri necessari per negoziare, definire e sottoscrivere con Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A., il contratto per il Collocamento (c.d. placement agreement) delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché di dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;
- c. con i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, ivi inclusa la predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, il deposito e/o la produzione presso ogni competente autorità (incluse, Consob e Borsa Italiana S.p.A., nonché il competente ufficio del registro) di ogni atto, scrittura, notifica, documento, richiesta di deposito, formulario, necessario o comunque relativo all'operazione;
- d. con i poteri per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto, ivi espressamente compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;
- e. con i poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti, affinché le presenti deliberazioni siano iscritte presso il Registro Imprese competente;
- f. con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo."

La presente Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione viene trasmessa alla società di revisione, KPMG S.p.A., la quale ha rinunciato ai termini previsti dalla legge per la relativa comunicazione, ai fini dell'emissione del parere sui criteri di determinazione del prezzo ex art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ..

Genova (GE), 25 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Paolo Delprato', written over a horizontal line.

(Ing. Piero Paolo Delprato)